

Avv. Giuseppina Loffredo


Con studio in 81030 Cellole (CE) alla Via Sele n. 36

Cell. Studio 3338550792 – fax 0823703981

E mail giuseppinaloffredo@alice.it pec giuseppina.loffredo@avvocatismcv.it

C.F. LFFGPP71E59G309D P.Iva 03385700616

Copie



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa

ex artt. 700 e 669-quater c.p.c.

*n' è richiesto
sull'originale*

**Reinserimento docente abilitato cancellato dalle Graduatorie ad esaurimento per mancato
aggiornamento (D.M. 235/2014 triennio 2014/2017)**

Per la docente **PINTO MARIA**, nata a Napoli il 23/03/1963 e residente in Castel Volturno (CE) al Viale dei Fiori n. 56, C.F. PNTMRA63C63F839E, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. **Giuseppina Loffredo**, C.F. LFFGPP71E59G309D, domiciliata presso lo studio legale in 81030 Cellole (CE) alla via Sele n. 36, PEC giuseppina.loffredo@avvocatismcv.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 comma 4 c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di telefax 0823/703981.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero istruzione università e ricerca, C.F. 8085250588, in persona del l.r.p.t., con sede presso l'ufficio in Via Trastevere n. 76 Roma e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n. 11

Ufficio Scolastico regionale per la Campania, C.F. 80039860632, in persona del dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sito in Napoli alla via A. Diaz n. 11

Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, C.F. 80004050557, in persona del Direttore l.r.p.t. con sede in Caserta alla Via Ceccano elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n. 11

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale del personale docente per la classe di concorso AAAA ed EEEE, graduatorie dell'INFANZIA e delle PRIMARIE, delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 di tutti i 101 ambiti territoriali provinciali d'Italia ossia di tutti i docenti che in virtù del reinserimento della prof.ssa PINTO MARIA nelle graduatorie

ad esaurimento nell'Ambito territoriale della provincia di Caserta, per la classe concorsuale AAAA ed EEEE, per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

POTENZIALI RESISTENTI

FATTO

PREMESSA

1. La docente **PINTO MARIA** è una precaria, aspirante docente, abilitata all'insegnamento di per l'infanzia, nelle classi di concorso AAAA ed EEEE nella scuola materna e infanzia Regione Campania con punteggio:

- **Classe di concorso materna AAAA** Graduatoria Definitiva del 2002 Regione Campania

- per tale classe di **concorso AAAA** dall'anno 2002 sino al 2010 era inserita anche nelle **Graduatorie Permanenti, oggi Graduatorie ad esaurimento**, con il punteggio totale di 15,00 punti nella fascia 3 con la posizione in graduatoria n.00 2248 (punteggio abilitazione da concorso 15) Provincia di Caserta;

- **Classe di concorso EEEE**, scuola primaria, posizione graduatoria definitiva per l'immissione a ruolo da **Concorso Ordinario 1999** pubblicata il 16 marzo 2001 Regione Campania;

- per tale classe di **concorso EEEE** dall'anno 2002 sino al 2010 era inserita anche nella **Graduatoria Permanente, oggi Graduatoria ad esaurimento**, (punteggio abilitazione 15), Provincia di Caserta.

2. Con il presente ricorso, ella chiede accertarsi e dichiararsi il suo diritto soggettivo al *reinserimento* nelle suddette Graduatorie Provinciali ad Esaurimento di Caserta, espressamente previsto dall'art. 1, comma 1 bis, d.l. 97/2004, convertito dall'art. 1 L. 143/2004.

3. Questo diritto, benché espressamente previsto dalla legge, le è stato ingiustamente negato: infatti, non è stata inserita nelle ultime graduatorie ad esaurimento 2014/2017 nonostante la domanda cartacea "Domanda di Inserimento a Pieno Titolo /con Riserva per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017" inoltrata al CSA di Caserta con racc.ta a.r. n. 14929494618-9 spedita in data 15.05.2014 e ricevuta in data 16.05.2014 dal protocollo Ufficio XIV Ambito territoriale per la Provincia di Caserta, nelle quali invece avrebbe dovuto essere inclusa.

4. La portata lesiva di questo ingiusto comportamento dell'amministrazione scolastica è a dir poco sconvolgente: infatti, in quanto esclusa dalle graduatorie ad esaurimento, la ricorrente non può aspirare alle supplenze annuali, né tanto meno alla immissione in ruolo. In buona sostanza, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e dei titoli per l'immissione in ruolo, è destinata a rimanere a vita una precaria della scuola.

5. La vicenda è identica a quella già affrontata da numerosi Tribunali, che hanno inserito e stanno continuando a reinserire nelle graduatorie ad esaurimento, anche in via d'urgenza, molti precari precedentemente cancellati, nelle medesime condizioni della ricorrente, previa disapplicazione dei decreti ministeriali con cui il M.I.U.R. continua a precluderne il reinserimento.

6. Si precisa, ove mai fosse necessario, che il presente procedimento viene instaurato innanzi al Giudice Ordinario –in funzione di Giudice del Lavoro, in virtù dell'ormai noto e consolidato

orientamento che, cristallizzato nella sentenza della **Cassazione, SS.UU., del 10-11-2010 n. 22850** e costantemente recepito da numerosissime altre pronunzie, anche amministrative, ha affermato la giurisdizione ordinaria in tutte le controversie relative alla formazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), poiché queste non si configurano come procedura concorsuale, ma vanno invece considerate determinazioni assunte dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali si configurano diritti soggettivi, avendo ad oggetto la pretesa della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione.

E' inoltre pacifico che tali controversie debbano essere proposte innanzi al Giudice del Lavoro, anche quando l'accertamento del diritto soggettivo invocato dal ricorrente presupponga l'annullamento e/o disapplicazione di illegittime disposizioni regolamentari, per esempio contenute in un *<<Decreto Ministeriale>>*, poiché queste *<<non possono che restare comprese tra le determinazioni assunte dalla P.A. con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato>>*.

A questo orientamento si sono ormai adeguati anche i giudici amministrativi, che –in casi simili a quello in oggetto- hanno declinato la propria giurisdizione in favore di quella ordinaria: *<<i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, precisando che ciò vale anche per gli atti che precludono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento>>* (ex multis, **T.A.R. Lazio, sez. 3 bis, sentenza 29-12-2012 n. 10831**).

<<La circoscritta G.A. in tema di pubblico impiego contrattualizzato, relativa alle procedure concorsuali ex art. 63 d.lgs. 165/01, non comprende le questioni inerenti l'inserimento di docenti nelle graduatorie [...] ad esaurimento [...], dal momento che gli aspiranti all'insegnamento in tali graduatorie farebbero valere, per affermare i requisiti propri o contestare quelli altrui, un vero e proprio diritto soggettivo, rientrando nella cognizione del G.O.>> (**Consiglio di Stato, sez. 2, sentenza 05-11-2013 n. 26791**).

Infatto

7. La ricorrente è in possesso sin dal marzo 2001, dalla pubblicazione definitiva del Concorso Ordinario a Cattedra Regione Campania per le classe di concorso AAAA e EEEE, scuola dell'infanzia e scuola elementare, del titolo di abilitazione all'insegnamento, nella scuola primaria EEEE e dell'infanzia AAAA.

8. In quanto abilitata e specializzata all'insegnamento delle suddette materie AAAA ed EEEE la ricorrente PINTO MARIA è stata inserita, come in effetti è stata inserita, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per la Provincia di Caserta sin dall'a.s. 2002 (cfr. doc. 2).

9. In data 01.04.2014 il MIUR emanava il D.M. n. 235/2014, con cui disponeva l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali per gli anni 2014/2017, al fine di consentire ai docenti già iscritti di aggiornare il proprio punteggio con i titoli ed i servizi conseguiti.

10. Il decreto imponeva di presentare domanda di aggiornamento, entro il termine perentorio del 17-05-2014, anche a coloro che –come la ricorrente- non avevano titoli né servizi da aggiornare: a



costoro si chiedeva, in buona sostanza, di manifestare l'interesse a permanere in graduatoria, sempre entro il medesimo termine perentorio del 17-05- 2014, a pena di cancellazione dalla stessa.

11. La docente Pinto Maria, che era stata depennata dalla graduatoria nel 2010 perchè non era al corrente del termine imposto dal decreto né della sua natura perentoria, e non certamente perché avesse perso interesse a permanere in graduatoria, non presentava per tempo la domanda nel 2010, venendo così cancellata dalle graduatorie ad esaurimento provinciali di Caserta, che sono rimaste valide per i successivi tre anni (dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2013/2014); alla riapertura dell'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento nel 2014 la docente Pinto Maria presentava domanda cartacea con richiesta di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento.

12. Poiché –come si dirà di seguito- la legge prescrive che gli effetti della cancellazione sono limitati al solo periodo di vigenza delle graduatorie, la ricorrente Pinto Maria ha pazientemente atteso la fine del triennio, così da poter presentare nel 2014 la domanda di reinserimento nelle graduatorie.

13. Il problema sorge dal fatto che il D.M. n. 235/2014, con cui il M.I.U.R. ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017, ha consentito di presentare la domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo personale già inserito nelle ultime graduatorie del 2011. A chi invece, come la ricorrente, dall'ultima graduatoria era stato cancellato, il diritto al reinserimento è stato illegittimamente precluso.

14. Addirittura, pur di impedirlo, il M.I.U.R. ha previsto che le domande di aggiornamento e/o permanenza dovessero essere inviate –a pena di stralcio delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Caserta del 17.05.2014, valide sino all'a.s. 2014/2017, dove era inclusa la ricorrente esclusione- soltanto attraverso il modulo telematico ministeriale (artt. 9 e 10 D.M. 235/2014), che è stato però reso disponibile sulla piattaforma “*polis-istanze on line*” soltanto per i docenti inseriti nelle precedenti graduatorie; la ricorrente invece –al pari di tutti gli altri precari precedentemente cancellati, che intendevano reinserirsi ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 97/2004, convertito in legge dall'art. 1 L. 143/04- non ha potuto presentare alcuna domanda on line ma è stata costretta per far valere il suo diritto alla presentazione della domanda cartacea di inserimento in Gae per le classi di concorso AAAA ed EEEE.

15. Le suddette disposizioni regolamentari imposte dal M.I.U.R., che hanno di fatto impedito alla ricorrente di reinserirsi nelle ultime graduatorie provinciali di Caserta (2014-2017) sulla base di una presunta definitività della cancellazione da quelle precedenti (2011-2014), sono manifestamente illegittime perché contrastanti con una fonte normativa di rango superiore (legge n. 143/04), per le ragioni di seguito articolate.

16. In ogni caso, la ricorrente ha comunque manifestato il proprio interesse alla permanenza in graduatoria: per farlo, non ha avuto altra scelta che presentare, nel termine previsto dal decreto e cioè entro il 17-05-2014, la domanda di aggiornamento/reinserimento in forma cartacea.

L'utilizzo della modalità cartacea, essendo appunto l'unica idonea ad esercitare il diritto al reinserimento previsto dall'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004, non potrà che essere ritenuta valida a tutti gli effetti di legge.

17. nell'agosto del 2014 l'U.S.R. –A.T. di CASERTA ha pubblicato le graduatorie provvisorie, nelle quali la ricorrente non è stata inclusa; purtroppo la sua esclusione è stata confermata anche nelle graduatorie definitive, **pubblicate dall'U.S.P. CASERTA nel settembre 2014.**



18. Avverso dette graduatorie, in tutte le sue successive modifiche, da cui è ingiustamente esclusa, la ricorrente propone impugnazione, previo accertamento della illegittimità e disapplicazione delle suddette norme regolamentari incompatibili con il diritto al reinserimento previsto dall'art. 1 L. n. 143/2004, per le ragioni di seguito articolate.

In diritto

L'ILLEGITTIMITA' DELL'OPERATO DELLA P.A. (INPARTICOLARE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 BIS, D.L. N. 97/2004, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 L. N. 143/2004).

19. Per quanto la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie 2014-2017 non costituisca oggetto del presente ricorso, che è stato invece proposto per l'accertamento del suo diritto soggettivo al reinserimento, è appena il caso di rilevare che sia il G.O. che il G.A. hanno, in diverse occasioni, censurato l'operato del M.I.U.R., sia per aver depennato i docenti dalle graduatorie senza aver *ex ante* previsto adeguate misure di "pubblicità legale" (Trib. Genova, 05-10-2011 <<La pubblicazione del D.M. n. 44 del 2011 non eseguita sul sito del ministero per la p.a. e innovazione nel rispetto dei canoni essenziali per garantire il requisito di 'pubblicità legale' al documento stesso, comporta l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione ex art. 32 L. 69/09>>), sia per non aver consentito ai docenti depennati alcuna regolarizzazione *ex post* (Consiglio di Stato, 14-07-2014 n. 365813 <<è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde, ma espressa in maniera consapevole>>).

A tal riguardo, è interessante notare che, soltanto in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie (disposto con D.M. 235/2014), il M.I.U.R. ha avvertito gli iscritti, a mezzo email, circa la natura perentoria del termine per la presentazione della domanda: se così avesse fatto anche nel 2011, la ricorrente non sarebbe mai stata cancellata dalle graduatorie ad esaurimento.

20. Ancor più grave –ed è questo lo specifico motivo di illegittimità, contestato con la presente domanda- è che la P.A. abbia ritenuto *definitiva* la cancellazione, impedendo alla ricorrente di essere reinserita in graduatoria in occasione del successivo aggiornamento, quando invece la legge dispone l'esatto contrario: la legge, cioè, consente a chi

21. In particolare, l'art. 1 L. n. 143/2004, che ha convertito in legge il d.l. n. 97/2004 inserendovi all'art. 1 il comma "1 bis", dispone che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento comporta la cancellazione dalle stesse soltanto <<per gli anni scolastici successivi>> (cioè per il solo periodo di validità delle graduatorie per le quali non si è presentata la domanda di aggiornamento: nel caso della ricorrente, dal 2011 al 2014), e non invece la cancellazione definitiva, vale a dire senza possibilità di un futuro reinserimento.

Ed infatti- prosegue la norma- <<a domanda dell'interessato ... è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione>>.

22. In applicazione della suddetta norma, la ricorrente avrebbe dovuto dunque essere reinserita nelle graduatorie provinciali 2014-2017 con:



- punteggio di 15,00 oltre servizi e titoli successivi e conseguiti prima del 14.05.2014 per la classe di Concorso AAAA;
- punteggio di 15,00 oltre servizi e titoli successivi e conseguiti prima del 14.05.2014 per la classe di Concorso EEEE;

La ricorrente chiedeva a mezzo PEC all'USR di Napoli competente per il concorso a cattedra classe di concorso AAAA, l'accesso agli atti dei posti assegnati per l'immissione in ruolo dal concorso ordinario 1999 con attribuzione alla quota dei riservisti al fine di verificare se avessero nominato persone con punteggio inferiore alla docente PINTO MARIA.

23. Ed invece in nessuna delle suddette graduatorie figura il nominativo della ricorrente, alla quale l'U.S.R. -A.T. di Caserta ha dunque illegittimamente negato il diritto di cui all'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004. Esse sono pertanto illegittime e vanno perciò annullate, *recte* modificate, con l'inserimento della ricorrente ed attribuzione a quest'ultima dei punteggi innanzi indicati, *previa disapplicazione di tutti gli atti regolamentari presupposti che hanno precluso il diritto della ricorrente al reinserimento*.

Per questa ragione, il ricorso viene proposto anche nei confronti dei soggetti, potenziali controinteressati, già inseriti nelle graduatorie provinciali per l'A.T. di CASERTA, con punteggi uguali o inferiori a quelli che – nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso- dovranno essere riconosciuti alla docente Pinto Maria.

24. In particolare, sono illegittimi e vanno perciò disapplicati:

- l'art. 1 D.M. 44/2011 e l'art. 1 D.M. 235/2014 in quanto, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura –per quanto non previsto- le disposizioni della L. 143/2004, ne violano palesemente il contenuto, qualificando come <<definitiva>>, senza possibilità di futuro reinserimento, la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza;
- (per la ragione di cui innanzi) gli articoli 9 e 10 del D.M. 235/2014 per aver previsto modalità di presentazione della domanda incompatibili con il diritto al reinserimento in graduatoria.

25. Questi, infatti, al pari di tutti i provvedimenti ed atti regolamentari che la P.A. emana al solo scopo, o comunque con l'effetto, di limitare il diritto di accesso alla graduatoria ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, convertito dall'art. 1 L. n. 143/2004), devono essere disapplicati dal Giudice del Lavoro il quale, investito del giudizio di accertamento del un diritto soggettivo vantato dal ricorrente, ha pieni poteri di controllo non soltanto sugli atti di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro (nel caso di specie, graduatorie ad esaurimento provinciali 2014-2017), ma anche sugli atti amministrativi "presupposti" (nel caso di specie D.M. 235/2014), che può certamente conoscere in via incidentale, al fine della loro disapplicazione.

LA UNANIME GIURISPRUDENZA SUL DIRITTO AL REINSERIMENTO DEI DOCENTI CANCELLATI DALLE G.A.E.

26. Sono molti i docenti che, nella medesima situazione della ricorrente, hanno proposto ricorso alla A.G. per sentir dichiarare la illegittimità dei decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, il loro diritto ad essere reinseriti in graduatoria.

27. Occorre premettere innanzitutto che, prima che si radicesse l'orientamento, ormai unanime, sulla giurisdizione ordinaria in materia sul punto, ex plurimis, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 06.02.2003 n° 1807.

Anche il Giudice Amministrativo è stato adito più volte dai docenti cancellati dalle g.a.e., e ha puntualmente dichiarato illegittimi i decreti ministeriali di aggiornamento per aver illegittimamente escluso il cosiddetto "diritto al reinserimento". A mero titolo esemplificativo, si segnala: **T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 27460/2010 del 21-07-2010**, che ha dichiarato illegittimo il precedente decreto di aggiornamento delle G.A.E. (D.M. n. 42/09) per aver ritenuto definitiva, anziché temporanea, la cancellazione dalle G.A.E.:

<<l'esclusione dalle graduatorie [per omessa presentazione della domanda, n.d.r.] non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi figurare. [...] Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di volontà. [...] <<Non può non evidenziarsi [...] che i docenti in questione appartengono al personale precario, e per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime. [...] L'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata>>.

La sentenza è passata in giudicato a seguito di sentenza confermativa del **Consiglio di Stato n. 3658/14 del 14-07-2014**.

28. Quanto invece alle sentenze dei Giudici Ordinari, in funzione di Giudice del Lavoro, si segnalano, a mero titolo esemplificativo:

• **Trib. Pistoia, sez. lavoro, sentenza del 27-03-2014:** *<<l'art. 1, comma 1 bis, della l. 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domande di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla graduatoria, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. [...] L'introduzione delle graduatorie ad esaurimento [...] non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza. [...] Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (l. n. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento>>;*

• **Trib. Foggia, sez. lavoro, ord. ex art. 700 c.p.c. del 10-11-2011**, che in via d'urgenza ha condannato l'amministrazione a riammettere in graduatoria una docente, disapplicando il D.M. n.



44/2011 <<nella misura in cui non consente a coloro che siano stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti>>;

• **Trib. Massa, sez. lavoro, ord. ex art. 700 c.p.c. del 10-07- 2012:** <<la facoltà di chiedere il reinserimento impone di escludere che la cancellazione sia definitiva, valendo la stessa soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria [...]. E' espressamente consentito recuperare la posizione ed il punteggio in occasione del successivo aggiornamento>>;

• **Trib. Matera, sez. lavoro, del 03-12-2012 n. 118221:** <<la facoltà di cui all'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2014 –che di per sé esclude che la cancellazione sia definitiva valendo invece soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria- non è stata cancellata. E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti [...]. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento>>.

La sentenza acutamente osserva che <<l'interpretazione della normativa in questione, nel senso che la facoltà di reinserimento non è venuta meno dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è confortata dalla prima applicazione fatta dall'amministrazione della normativa sulle graduatorie ad esaurimento>> (il riferimento è al D.M. n. 27/2007 per l'aggiornamento delle graduatorie valide dal 2007 al 2009, che riproponeva la facoltà di reinserimento ex art. 1, comma 1 bis, L. 143/200422), e che <<la mancata riproduzione del testo di cui all'art. 1, comma 1 bis, nei decreti ministeriali successivi [...] non può essere interpretata come motivo di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento>>, giacché <<la fonte secondaria non può introdurre una che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria>>;

• **Trib. Firenze, sez. lavoro, del 17-05-2013 (G.L. Roberta Santoni Rugiu):** <<Questo giudice aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09.

Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame>>.

Si allega, in stralcio, il D.M. n. 27/2007 che, all'art. 1, comma 3, prevedeva: <<a domanda degli interessati, [...] è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria>>.

domanda di conferma,

• **Trib. Latina, sez. lavoro, del 14-05-2013,** che ha ritenuto illegittimo il D.M. 42/09, nonché il successivo D.M. 44/2011, nella misura in cui hanno consentito la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle G.A.E. a coloro che non avevano presentato domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

• **Trib. Cremona, sez. lavoro, del 07-03-2014**, che ha ancora una volta rigettato la linea difensiva del M.I.U.R. sulla natura definitiva della cancellazione, in quanto la legge 143/2004 è una norma di rango primario che non può essere contraddetta da una di rango secondario, quale è appunto il decreto ministeriale.

La sentenza ha inoltre confermato che l'inserimento ex novo di altri insegnanti (ormai precluso dalla natura "ad esaurimento" delle graduatorie) è cosa ben diversa dal "reinserimento" di coloro che, già presenti in precedenza, ne erano stati esclusi per non aver presentato la domanda;

• **Corte di Appello di Lecce, sent. del 09-04-2014 n. 1042**, con cui il Giudice del gravame ha riconosciuto il diritto al reinserimento nelle GAE. del docente cancellato per non aver presentato la domanda di aggiornamento.

29. E' evidente la univocità dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 1 L. n. 143/2004 (del resto, sin troppo chiaro nella sua formulazione), che ne riconosce la superiorità di fonte normativa primaria rispetto ai decreti ministeriali (ivi compreso il D.M. 235/2014), illegittimi nel precludere ai docenti il reinserimento nelle GAE. e, perciò, meritevoli di disapplicazione.

PER L'ISTANZA CAUTELARE

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i **tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio**, consistente nella **possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare all'immissione in ruolo prima del concorso a cattedra 2016**.

Pertanto, la verosimiglianza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano la contestuale richiesta di una tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato rispetto al completamento del piano assunzionale – peraltro già in corso – potrebbe non risultare idoneo a garantire le pretese della ricorrente.

5 Tale **verosimiglianza** è riconosciuta anche dallo stesso MIUR, posto che con nota del 30/06/2015 diramata dalla "Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica" ed indirizzata a tutti i direttori degli uffici scolastici regionali, ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali ed alla direzione generale del personale scolastico, è stata resa disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Detta funzione consente l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente. (doc. 6)

6 Financo il *periculum* è confermato da una nota del MIUR del 6/07/2015, diramata dal "Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico" ed indirizzata agli uffici scolastici regionali, secondo cui *"non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale*



conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale.” (doc. 7)

* * *

Tanto premesso e considerato, la docente PINTO MARIA a mezzo del sottoscritto difensore nella qualità in atti chiede che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO, OVE OCCORRA, DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA', ritenendo la sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 avente efficacia erga omnes, ovvero in subordine ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

A. del D.M. n°235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuole Primarie (EEEE),

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Caserta per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Caserta, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide – e con decorrenza - per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “*Istanze on line*”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

VOGLIA INOLTRE

1. accertare e dichiarare la illegittimità, per violazione dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, convertito dall'art. 1 L. n. 143/2004, **delle graduatorie provinciali ad esaurimento per l'A.T. di CASERTA, classi di concorso AAAA ed EEEE**, valide per il triennio 2014-2017, **nella misura in cui non hanno incluso la ricorrente PINTO MARIA con il punteggio maturato al momento della cancellazione 15,00 per la classe AAAA e 15,00 per la classe EEEE**, **previa disapplicazione dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE** (in particolare, D.M.



44/2011 e D.M. 235/2014), illegittimi per aver precluso alla ricorrente ogni possibilità di reinserimento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato reinserimento nelle GAE provinciali -A.T. CASERTA, valide per il triennio 2014-2017, con: 15 punti nella graduatoria per la classe di concorso AAAA e e punteggio 15,00 classe di Concorso EEEE.

3. conseguentemente, ordinare all'U.S.R. -A.T. di CASERTA di modificare le suddette graduatorie nei termini di cui innanzi;

4. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediata assunzione in ruolo nella classe di concorso AAAA ed EEEE per la Provincia di Caserta della docente PINTO MARIA, calcolando il risarcimento per la mancata assunzione conteggiando i mesi di mancata contribuzione mensile, tenendo conto dello stato di disoccupazione della PINTO MARIA e le condizioni precarie di vita vissute in questi anni.

5. con vittoria di spese, diritti, onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Allegati come richiamati nel testo e da separato indice della produzione.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, come modificato dal D.l. n. 98/2011 (convertito con L. n. 111/2011), si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che, trattandosi di una causa di pubblico impiego sarebbe pertanto dovuto un contributo unificato pari a € 259,00; tuttavia, poiché il reddito familiare complessivo della ricorrente non supera la somma di € 34.107,72 (come da prodotta autocertificazione della ricorrente), la controversia risulta esente dal pagamento del contributo unificato. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;**
- 2) D.P.R. del 25/03/2014;**
- 3) D.M. n°235 del 1 aprile 2014;**
- 4) Stampa abilitazione e punteggio da concorso a cattedra 1999 e punteggio graduatorie ad esaurimento 2010;**
- 5) Diffida per l'inserimento in graduatoria;**
- 6) Nota MIUR 30/06/2015;**
- 7) Nota MIUR 06/07/2015;**
- 8) Decreto del Direttore Generale del personale scolastico del 17/07/2015;**
- 9) Nota MIUR 9704 del 21/07/2015**
- 10) Nota MIUR 22/07/2015;**



11) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di CASERTA, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE);

12) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di CASERTA, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA).

CASERTA, lì 01/02/2016

avv.  Loffredo

